

Dipartimento Nazionale UN.I.COOP.
Sociale
UN.I.COOP. Unione Italiana Cooperative

c.a. Presidente Nazionale
Francesco D'Ulizia
pec: unicoop.sociali@pec.it

Oggetto: Quesito: Cooperative Sociali - Obbligo di pubblicazione Bilancio Sociale (art. 9, comma 2, D. Lgs. 112/2017). Riscontro.

Si riscontra con la presente il quesito del Presidente Nazionale del Dipartimento Nazionale UN.I.COOP. Sociale - UN.I.COOP. Unione Italiana Cooperative (rif. ns. prot. n. 4639/2023), concernente la pubblicazione del bilancio sociale ex art. 9, comma 2 del d.lgs. 112/2017 da parte delle cooperative sociali e/o dei loro consorzi aderenti, nel caso in cui gli stessi siano sprovvisti di un proprio sito internet; in particolare, si chiede se per tali enti sia possibile assolvere al predetto obbligo mediante la *“pubblicazione su apposito portale e/o sezione del sito Internet istituzionale della ... Associazione e/o del Dipartimento di Settore”* cui aderiscono.

In proposito, si ritiene utile richiamare le linee guida adottate con D.M. 4 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 d. lgs. n. 112/2017.

Il paragrafo 7 delle linee guida, in materia di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio sociale, stabilisce che *“Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito...provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.”*

In considerazione di quanto sopra, si ritiene sia accoglibile la soluzione prospettata, in analogia con quanto previsto dalle citate linee guida ministeriali e in conformità con la ratio ad esse sottesa.

Per informazioni e chiarimenti:
Dr.ssa Maria Aliberti tel. 06.4683.5033
Dr.ssa Elisabetta Celestre tel. 06.4683.5108

IL DIRIGENTE
Caterina Farre

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”.